



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 337 CSAT 20 del 08 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Di seguito le motivazioni dei procedimenti 52/A (appello A.S.D. Rokkalia) e 60/A (appello A.S.D. Futsal Altofonte 2021) le cui decisioni sono già state pubblicate sul comunicato ufficiale 325 CSAT 19 del 01/03/2022.

Procedimento n. 52/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Rosario Di Proietto - relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ROKKALIA (PA) avverso le squalifiche di Campisi Salvatore per otto gare, Capitano Davide per quattro gare, Cascino Salvatore, Soldato Gabriele per 3 gare, Granata Giuseppe Pio per due gare.

Campionato U.17, Gir. A, gara A.S.D. Rokkalia-Giovanile Collesano del 05/02/2022.

Comunicato Ufficiale 41 Delegazione Palermo del 10/02/2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo la A.S.D. Rokkalia, in persona del proprio Presidente pro-tempore, anticipava la volontà di voler impugnare la decisione del GST così come riportato in epigrafe.

Ritenuto che la reclamante ha depositato il reclamo a mezzo pec solo il 16-02-2022 e che pertanto non è stato rispettato il termine previsto dall'art. 76 c.3 C.G.S., lo stesso va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni questione di diritto.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e per l'effetto dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore

Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 60/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Rosario Di Proietto - relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. FUTSAL ALTOFONTE 2021 (PA) avverso ammende di € 50,00 + 50,00, inibizione del dirigente Ventimiglia Luigi sino al 28/04/2022, squalifica per tre gare dei tesserati D'Elia Claudio e Tricoli Vincenzo.

Campionato di C5 serie D, girone A, gara A.S.D. Futsal Agrigento-A.S.D. Jato del 11/002/2022.

Comunicato Ufficiale 43 del 17/02/2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e conseguente invio, nei termini, dei motivi la A.S.D. Futsal Altofonte 2021 in persona del suo Presidente pro-tempore impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata.

Con i primi due motivi di reclamo si chiede l'annullamento e la riduzione di entrambe le comminate ammende di € 50,00.

Le citate doglianze non possono essere accolte né valutate atteso che a norma dell'art. 137 c.3 lett. D) C.G.S. i provvedimenti pecuniari di misura non superiore a € 50,00 non possono essere impugnati.

I successivi motivi di reclamo riguardano:

Inibizione del dirigente Ventimiglia Luigi sino al 28-04-2022. Sul punto la reclamante sostiene che *"Non si riesce comunque a capire come e soprattutto perché il direttore di gara abbia precisato*

che il nostro tesserato sig. Ventimiglia Luigi con fare minaccioso ed aggressivo abbia afferrato per il collo un calciatore avversario, presumibilmente il n. 10 Di Lorenzo Giorgio, e colpito con pugni e schiaffi un dirigente avversario, presumibilmente il Sig. Terzo Filippo, gesti MAI accaduti sia dall'una che dall'altra parte".

RICHIESTA: *Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione che non si è registrata alcuna rissa né tra i dirigenti, né quantomeno tra i calciatori come indicato nel C.U., si richiede l'annullamento del provvedimento o, in alternativa, una riduzione dell'inibizione comminata".*

Squalifica per tre gare dei tesserati D'Elia Claudio e Tricoli Vincenzo. Sul punto la reclamante sostiene "Riguardo al calciatore D'Elia Claudio, si tiene a precisare che lo stesso al momento della confusione creatasi in prossimità dello spogliatoio ospite, già si trovava sotto la doccia in quanto lavorando presso il forno di famiglia, aveva solamente poche ore di riposo per poi iniziare la propria attività lavorativa. Tale ragazzo non ha mai subito alcun provvedimento disciplinare di spessore durante la sua carriera sportiva federale a dimostrazione della correttezza che lo ha sempre contraddistinto. In merito al calciatore Tricoli Vincenzo, del quale il direttore di gara ha probabilmente intravisto tra la casacca il numero di maglia (??) o lo abbia riconosciuto personalmente visto che non ha giocato manco un minuto di gara (??), questo non si capisce, come già anticipato al punto 3), posso solo precisare che ha avuto il solo "torto" di entrare in campo intuendo le intenzioni velleitarie del calciatore Di Lorenzo e riuscendo ad evitare possibili scontri con nostri tesserati. La sottoscritta ribadisce ancora una volta che non si è MAI verificata alcuna rissa né tra calciatori, né tra sostenitori, né tra dirigenti".

RICHIESTA: *Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione che i calciatori sopra indicati non si sono resi responsabili di alcun gesto anti sportivo né quantomeno violento si richiede l'annullamento del provvedimento adottato".*

Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento che di contro si presentano precisi e dettagliati nel rappresentare quanto accaduto nel corso e alla fine della gara in epigrafe indicata. Per completezza si rammenta che gli atti arbitrali (nel caso di specie referto e supplemento) ai sensi dell'art. 61 c. 1 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e dirigenti in occasione dello svolgimento di una gara.

Inoltre, non può essere riconosciuta una riduzione del periodo di inibizione del dirigente Ventimiglia in considerazione del reiterato contegno minaccioso e aggressivo dallo stesso tenuto.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni così come irrogate dal G.S.T. congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Riunione del giorno 08 marzo 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 54/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI (CL) Preannuncio di appello del 16/02/2022 avverso l'inibizione per tre gare di Corbetto Fabrizio Maria.

Campionato 1^a Categoria "B" Gara A.S.D. Don Bosco Mussomeli-Bagheria Città delle Ville del

13.02.2022.
C.U. n. 297 del 15/02/2022.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec dal difensore dell' A.S.D. Mussomeli è stato richiesto l'invio di copia degli atti ufficiali di gara, atti questi che la segreteria di questa Corte Sportiva ha trasmesso al predetto legale a mezzo pec del 17.02.2022.

Poiché nei termini non sono pervenuti i motivi, questa Corte Sportiva non è tenuta a pronunciarsi con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo.

Atteso inoltre che i reclami, sebbene solo preannunciati, sono gravati del contributo di accesso alla giustizia sportiva,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 57/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci - relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

POL. D. LA PINETINA ROSOLINI (SR) Avverso squalifica di Ruffino Graziano per sette gare.
Campionato di 3^a Categoria Siracusa Girone "A" Gara: Pol. D. La Pinetina-A.S.D. Priolo Academy del 13.02.2022.

C.U. n. 46 Delegazione di Siracusa del 17/02/2022.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 18/02/2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la Polisportiva dilettantistica La Pinetina Città di Rosolini, in persona del suo Presidente, ha impugnato sia l'ammenda inflitta per contegno minaccioso di un soggetto ignoto che, in particolare, la sanzione irrogata dal GST al calciatore sig. Ruffino Graziano, chiedendone una *«notevole riduzione»* poiché *«sproporzionata in relazione all'evento»*.

La reclamante asserisce, in buona sostanza, che il calciatore non aveva alcuna intenzione di colpire il direttore di gara e che, invero, il pugno di cui si fa cenno nel referto era stato "lanciato" dallo stesso presidente sig. Leone Giuseppe *«sulla porta di ingresso dello spogliatoio per calmare gli animi e ristabilire la normalità»*.

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che «un soggetto ignoto durante l'intervallo entra nei pressi adiacenti agli spogliatoi e mi dice con atteggiamento violento le testuali parole: "ricordati chi gioca dentro casa, vedi che devi fare sennò non esci dal campo oggi"», e ancora «mentre mi accingevo a lasciare il campo a fine gara davanti l'entrata dello spogliatoio, il n. 1 della società La Pinetina Città di Rosolini "Ruffino Graziano" mi urla le testuali parole "sei un pezzo di...ci hai rovinato la partita, non capisci un c..." e prova colpirmi con un pugno ma colpisce la porta, tenuto a bada dai suoi compagni di squadra, si calma la situazione».

Lo stesso direttore di gara, con successivo supplemento di referto, confermava sostanzialmente quanto già annotato durante la gara specificando, in relazione alla condotta del sig. Ruffino Graziano, che la stessa avveniva «senza causarmi nessuna ferita, dovuto alla distanza che ci separava».

Ebbene, come noto i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto e dal citato supplemento, appare indubbio che la condotta relativa al pugno sferrato all'interno degli spogliatoi sia addebitabile al calciatore n. 1 della reclamante, sig. Ruffino. Ciò precisato, tuttavia, in ragione della gravità del fatto sanzionato, sussistono ragionevoli motivi

per ridurre la squalifica da sette giornate di gara nella più congrua sanzione della squalifica a cinque giornate di gara.

Coerentemente con quanto sopra, nulla si dispone in ordine alla condotta attribuita a sé stesso dallo stesso presidente della reclamante.

Non si ravvisano validi motivi per riformare la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società in primo grado che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione del Giudice di primo grado ridetermina la squalifica del sig. Ruffino Graziano in cinque giornate, conferma per il resto l'ammenda inflitta di € 70,00. Senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 61/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

CLUB CALCIO VITTORIA 2020 (RG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Patti Giacomo.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: Mazzarrone – Club Calcio Vittoria del 20.02.2020 – C.U. n.306 del 22.02.2022.

Con preannuncio di reclamo pervenuto a mezzo pec del 23.02.2022 sono stati richiesti gli atti ufficiali della gara inviati alla richiedente dalla segreteria di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale con pec del 24.02.2022.

L'appellante con pec del 25.02.2022 ha poi inviati i motivi di reclamo.

Preliminarmente ad ogni questione di merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che i motivi di reclamo non risultano sottoscritti nemmeno con firma digitale con la conseguenza che il reclamo risulta inammissibile.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame in ordine al merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, conseguentemente dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 62/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

ASD MISTRAL MEETING CLUB (PA) Avverso squalifiche per quattro gare di Di Dio Giuseppe e per tre gare di Piscitello Luca.

Campionato Calcio 5 Serie C2, Girone "D" Gara: Mistral Meeting Club-Isola C5 del 19.02.2020. C.U. n.306 del 22.02.2022.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Mistral Meeting Club, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST ai propri tesserati così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi,

che il sig. Di Dio Giuseppe avrebbe reagito al fallo commesso dal giocatore avversario, solo con spintoni il quale a sua volta espulso sarebbe stato punito con solo due giornate di squalifica, ravvisando pertanto disparità di trattamento; mentre il sig. Piscitelli Luca, a fine gara, non avrebbe commesso alcun atto di violenza, ma avrebbe tentato di sedare gli animi tra giocatori e tra il pubblico che aveva invaso il campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 12' del 1° t. è stato espulso il sig. Di Dio Giuseppe perché con un gomito colpiva un calciatore avversario, senza che era in atto alcun contrasto di gioco, quindi, a pallone lontano.

Per quanto riguarda la posizione del giocatore sig. Piscitelli Luca, l'arbitro descrive con precisione la condotta violenta del giocatore che con un calcio, durante una rissa scoppiata a fine gara e protrattasi per almeno trenta minuti, alla quale prendevano parte giocatori e parte del pubblico entrato in campo, reagendo ad un calcio datogli da un calciatore avversario, lo colpiva a sua volta con un calcio sferrato all'altezza di un ginocchio.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta parzialmente fondato alla luce di quanto risulta dal referto e dal supplemento arbitrale della gara poiché, in assenza di lesioni, la sanzione come irrogata dal GST al Sig. Di Dio Giuseppe, può essere ridotta a tre gare per condotta violenta in danno di avversario (art.38 C.G.S.), mentre va confermata la squalifica per tre gare al giocatore sig. Piscitelli Luca, ritenuta congrua in relazione ai fatti accaduti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Di Dio Giuseppe confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 63/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.P.D. SOMMATINESE CALCIO (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Cigna Riccardo Calogero.

Campionato 1^a Cat. Girone "B" Gara: Sporting Termini – Sommatinese del 20.02.2022.

C.U. 306 del 22.02.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini dei motivi l'A.P.D. Sommatinese Calcio impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato tendeva a fare notare al Direttore di Gara che l'azione fallosa, che aveva determinato il calcio di rigore, era avvenuta fuori dall'area stante gli evidenti segni lasciati sul terreno di gioco, e che il comportamento sanzionato al più va inquadrato in un atteggiamento offensivo nei confronti del DDG.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS, fa piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso delle gare, rileva che al 30' del 2° t., dopo avere assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria, l'arbitro veniva circondato da diversi calciatori della Sommatinese e fra questi il capitano sig. Cigna Riccardo Calogero il quale poggiava entrambi le mani sul petto del DDG facendolo così indietreggiare di un

paio di metri portandolo così fuori dall'area di rigore.

Sebbene quanto sostenuto dalla reclamante possa trovare un parziale riscontro nel referto di gara, il comportamento del sig. Cigna va comunque inquadrato in una condotta gravemente irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che si concretizza in un contatto fisico, prevista dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 36 C.G.S. e che viene sanzionata con una squalifica non inferiore a quattro gare, sanzione che deve aggravarsi ai sensi dell'art.73 comma 4 delle N.O.I.F. in quanto commessa dal capitano.

In ragione di quanto sopra si ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento rideterminando in ermini più equi la squalifica come da dispositivo considerando che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cigna Riccardo Calogero e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 64/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci - relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. S. PIETRO CALCIO (CT) avverso squalifiche per quattro gare di Gravagna Ignazio e Torre Salvatore.

Campionato di 1^a Categoria, Girone "F", gara S. Pietro Calcio-Villaggio S. Agata del 20/02/20221.

Comunicato Ufficiale 306 del 22/02/2022.

Con appello del 25/02/2022, la A.S.D. San Pietro Calcio impugnava le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendone la revisione per i motivi ivi indicati.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rileva che la Società ha proposto preannuncio di reclamo soltanto in data 25.2.2022, con comunicazione pec a questa Corte Sportiva. E invero, con una successiva pec di pari data, la A.S.D. San Pietro Calcio rendeva noto di avere inviato il preannuncio di reclamo ed il ricorso ad un indirizzo di posta elettronica diverso ed errato.

E' noto che ai sensi dell'art. 76, commi 2 e 3, il reclamo deve essere preannunciato «*entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*» e «*deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione*».

Ai sensi dell'art. 49, comma 4 C.G.S. i ricorsi e i reclami sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53.

Come risulta per stessa ammissione della reclamante, il preannuncio di reclamo è stato formalmente trasmesso soltanto il 25 febbraio 2022, a distanza di tre giorni dalla decisione impugnata, in luogo dei due giorni previsti dalle norme sopra richiamate.

Per quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, senza possibilità alcuna di sanatoria.

In tal senso, e «*ad abundantiam*», si rileva altresì che il preannuncio di reclamo era privo di sottoscrizione e, pertanto, rilevato che tale irregolarità non è stata sanata come possibile e previsto dall'art. 49, comma 7 C.G.S., sino al momento del trattenimento in decisione della presente controversia, il gravame deve essere dichiarato inammissibile anche sotto tale profilo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame proposto e, per l'effetto,

conferma la decisione del Giudice di primo grado a carico dei calciatori Gravagna Orazio e Torre Salvatore. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, già versato.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 65/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.C.D. CITTA DI CINISI (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Ventimiglia Carlo.

Campionato 1^a Cat. Girone "A" Gara: S. Giorgio Piana-Citta di Cinisi del 20.02.2022.
C.U. 306 del 22.02.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec e con successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.C.D. Città di Cinisi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal calciatore Carlo Ventimiglia sarebbe avvenuto in reazione al comportamento di un calciatore avversario che ebbe a colpirlo con un pugno in faccia.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS, fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 5' del 2° t. è stato espulso il calciatore Ventimiglia Carlo perché dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un calciatore avversario (anch'esso espulso) reagiva colpendolo, a sua volta, con un pugno al volto.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure va rideterminata (prendendo come sanzione edittale base squalifica per tre gare ex art. 38 1° cpv C.G.S.) come da dispositivo poiché nella fattispecie trova applicazione l'attenuante prevista dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ventimiglia Carlo e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 66/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. PRO CHIARAMONTE CALCIO (RG) Avverso squalifiche di Nicastro Andrea (6 gare), Brullo Vincenzo (5 gare), Jallo Abdulahi (3 gare) e Bauccio Gesualdo sino al 20/03/2022.

Campionato di 1^a Categoria, Girone "G", Gara: Pro Chiaramonte Calcio-New Pozzallo del 20.02.2020.

C.U. n.306 del 22.02.2022.

Con gravame l'A.S.D. Pro Chiaramonte Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST ai propri tesserati così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che:

il sig. Nicastro Andrea, a seguito di un duro intervento sul calciatore avversario, avrebbe chiesto prima scusa, poi negato di avere spinto il giocatore avversario a seguito di un atletico contrasto, ma senza l'effettiva volontà di arrecargli danno, così punito con l'espulsione diretta;

il Sig. Brullo Vincenzo, espulso per somma di ammonizione, lamenta il giudizio eccessivamente fiscale dell'arbitro;

il Sig. Jallo Abdullahi, sarebbe stato sanzionato, pur non espulso, per non aver compreso bene la propria condotta ingiuriosa contro l'arbitro per la non buona conoscenza della lingua italiana;

il Sig. Bauccio Gesualdo, per le vivaci e vementi contestazioni delle decisioni arbitrali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro prima e poi le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, appaiono adeguate alle condotte dei giocatori.

Tuttavia, a prescindere dalle superiori valutazioni, il reclamo avverso le decisioni del GST deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non solo non preannunciato entro i due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 22.02.2022, ma lo stesso è giunto fuori termine perché depositato a mezzo pec il 28 febbraio 2022, considerato che ai sensi dell'art. 76, comma 2, C.G.S., "i motivi di reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali devono essere depositati, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare." In ragione di quanto sopra il gravame risulta tardivo, perché presentato oltre il termine previsto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 67/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. REAL CASALE (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Pitingaro Luigi.

Campionato 1^a Cat. Girone "C", Gara: Real Casale-S. Anna Enna del 20.02.2022.

C.U. 306 del 22.02.2022.

Procedimento n. 67/A

Con pec del 28.02.2022 l'A.S.D. Real Casale impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo che quanto avvenuto tra il loro tesserato ed il calciatore avversario nel corso della gara con il Calcarelli (?) andrebbe ricondotto nell'alveo di un normale scontro di gioco e per la qualcosa chiedono una riduzione della sanzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto reclamo è inammissibile poiché non solo non è stato preceduto dal preannuncio di reclamo da depositare a

mezzo "pec" presso la segreteria della CSAT entro due giorni dalla pubblicazione del C.U., ma lo stesso risulta altresì tardivo e ciò a prescindere dalla circostanza che lo stesso non risulta sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società risultando, sotto questo profilo, assolutamente anonimo.

L'acclarata inammissibilità preclude l'esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 MARZO 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA